



**AREA 4 - SERVIZI TECNICI, TECNOLOGICI ED AMBIENTALI
 SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO**

A V V I S O

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI PANIFICAZIONE

Si rende noto alla **cittadinanza** e ai **panificatori** che l'Assessorato Regionale per le Attività Produttive in data 10 ottobre 2017 ha emanato, un Decreto con il quale vengono disciplinate la vendita, gli orari e i requisiti professionali inerenti l'attività di panificazione.

Il Decreto fissa i limiti alla stessa attività al fine di garantire il riposo, la salute e i diritti dei lavoratori, individuando il regime di **chiusura domenicale e festiva per la sola attività di panificazione** e un regime di turnazione in caso di più festività consecutive.

Per chi viola le disposizioni, il Decreto prevede un apposito regime sanzionatorio con ammende che variano da euro 1.000 a euro 9.000.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del predetto Decreto, si specifica che:

1. **in caso di due festività in giorni consecutivi, il divieto di panificazione NON si applica al secondo giorno di festività;**
2. **in caso di una festività ricadente nel giorno di sabato o di lunedì, il divieto di panificazione NON si applica alla domenica;**
3. **in caso di tre o più giornate di festività consecutive, incluse le giornate domenicali, il divieto di panificazione NON si applica alla prima ed all'ultima giornata festiva o domenicale.**

Il decreto non pregiudica e non limita, ai sensi e per gli effetti dei principi comunitari e costituzionali di tutela della concorrenza e nel rispetto degli altri obblighi in materia di commercio di prodotti alimentari, l'apertura al pubblico degli esercizi commerciali e l'attività di vendita e somministrazione del pane prodotto in giornate diverse da quelle domenicali o festive, salvo le deroghe di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 2 del Decreto.

E', altresì, intenzione dell'Amministrazione Comunale - sentite le organizzazioni di categoria provinciali, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, e le associazioni di categoria ed anche in base alle esigenze e alle peculiari caratteristiche del territorio - valutare l'opportunità di garantire una eventuale turnazione (di zona o di quartiere) delle attività di panificazione nei giorni domenicali e festivi.

Militello in Val di Catania, mercoledì 6 dicembre 2017



Il Responsabile del Servizio
 L'Istruttore Amministrativo

(Ins. Enzo Pisano)

Allegati: Decreto 10 ottobre 2017

AREA 4 - SERVIZI TECNICI, TECNOLOGICI ED AMBIENTALI

Servizio Sviluppo Economico e Produttivo
 Pec Istituzionale: protocollo@pec.comunemilitello.it
 Pec Area: areatecnica@pec.comunemilitello.it
 Pec Servizio: servizio@pec.comunemilitello.it
 E-mail Servizio: serviziocommercio@comunemilitello.it
 Pec Suap: serviziosuap@pec.comunemilitello.it

Indirizzo:
 Atrio del Castello n. 14
 95043 - Militello in Val di Catania (CT)
 95043 - Militello in Val di Catania (CT)
 Tel. 095.7941226/225 - Fax n. 095.9707049

fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 25 settembre 2017.

LO BELLO

(2017.39.2543)042

DECRETO 10 ottobre 2017.

Disposizioni relative all'attività di panificazione.

**L'ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

Visto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 391 del 12 settembre 2017, con la quale, in riferimento all'attività di panificazione, si è dato mandato all'Assessore regionale per le attività produttive di predisporre apposito decreto assessoriale finalizzato a disciplinare la vendita, gli orari e i requisiti professionali, inerenti l'attività di panificazione, prevedendo, altresì, dei limiti alla stessa attività al fine di garantire il riposo, la salute e i diritti dei lavoratori, individuando il regime di chiusura domenicale e festiva e un regime di turnazione in caso di più festività consecutive, ed, in relazione alle violazioni in materia, apposito regime sanzionatorio;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito;

Decreta:

**Art. 1
Attività di panificazione**

1. Ai fini del presente decreto e ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'attività di panificazione consiste nell'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale, con l'esclusione della mera doratura, rifinitura o solo cottura di un prodotto surgelato o semilavorato da altre imprese.

Art. 2

Divieto di panificazione e regime di turnazione

1. Salvo quanto previsto nei successivi commi 2 e 4, al fine di garantire il riposo, la salute ed il godimento dei diritti civili e religiosi degli operatori del settore, la sola attività di panificazione, come definita all'articolo 1, è vietata nelle giornate domenicali e festive.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, in caso di due festività in giorni consecutivi, il divieto di panificazione non si applica al secondo giorno di festività; in caso di una festività nel giorno di sabato o lunedì, il divieto di panificazione non si applica alla domenica; in caso di tre o più giornate di festività consecutive, incluse le giornate domenicali, il divieto di panificazione non si applica alla prima ed all'ultima giornata festiva o domenicale.

3. Ai sensi e per gli effetti dei principi comunitari e costituzionali di tutela della concorrenza e nel rispetto degli altri obblighi in materia di commercio di prodotti alimentari, le previsioni di cui al presente articolo non pregiudicano e non limitano l'apertura al pubblico degli

esercizi commerciali e l'attività di vendita e somministrazione del pane prodotto in giornate diverse da quelle domenicali o festive, salvo le deroghe di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo.

4. Il sindaco, sentite le organizzazioni di categoria provinciali, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, e le associazioni dei consumatori, garantisce la turnazione delle aperture delle attività di panificazione nelle domeniche e nei giorni festivi, anche in base alle esigenze e alle peculiari caratteristiche del territorio.

**Art. 3
Requisiti antimafia e professionali
per l'esercizio dell'attività di panificazione
e disciplina dei corsi professionali**

1. L'accesso e l'esercizio dell'attività di panificazione sono subordinati al raggiungimento della maggiore età e/o di emancipazione nel caso di minorenni, nonché alla non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs 6 settembre 2011, n. 159, nonché di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

2. L'esercizio, in qualsiasi forma e modalità, dell'attività di panificazione è consentito a chi sia in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) aver frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale relativo al settore della panificazione;

b) aver prestato la propria opera per almeno due anni nell'ultimo quinquennio presso imprese esercenti l'attività del settore della panificazione, in qualità di dipendente qualificato o apprendista addetto alla panificazione, o in qualità di socio lavoratore, o in qualità di collaboratore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS.

3. L'Assessorato regionale delle attività produttive dispone, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni datoriali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro, i programmi per lo svolgimento dei corsi di qualificazione di cui alla lettera a) del comma 2.

4. I titolari di aziende della panificazione, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano iscritti all'albo delle imprese artigiane presso le Camere di commercio, sono esclusi dall'obbligo della formazione professionale.

5. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 2 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente delegata all'attività.

Art. 4

Abusivismo nel settore della panificazione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, chiunque panifichi e/o venda pane in violazione della normativa comunitaria, nazionale o regionale è soggetto al sequestro della merce, oltre alla sanzione amministrativa prevista per l'esercizio abusivo dell'attività.

2. L'accertamento della recidiva comporta, oltre al sequestro della merce e dei mezzi, anche l'aumento della sanzione pecuniaria, pari a tre volte la sanzione minima edittale.

Art. 5

**Divieto di commercializzazione del pane su area pubblica.
Vendita del pane a domicilio del consumatore**

1. E' vietata la commercializzazione del pane su area

pubblica nei modi e nelle forme previste dalla normativa nazionale vigente.

2. Il pane da consegnare al domicilio del cliente deve essere chiuso in un sacchetto di carta con all'esterno esposto lo scontrino nonché il cognome e l'indirizzo del destinatario.

Art. 6

Disposizioni in materia di confezionamento

1. Il pane deve essere confezionato con pellicola microforata per alimenti sigillata sulla quale è apposta l'etichetta con la denominazione della ditta produttrice, la data di confezionamento e ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente in materia di confezionamento dei prodotti alimentari.

2. I panificatori che vendono al dettaglio nei locali di produzione e nelle unità locali sono esenti dall'obbligo del confezionamento.

Art. 7

Sanzioni

1. A chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4

si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 ad euro 9.000,00.

2. A chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 4.500,00.

3. A chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 6 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.

4. L'autorità competente a ricevere il rapporto sulle violazioni è il sindaco del comune competente per territorio.

Art. 8

Pubblicazione entrata in vigore

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, nel sito internet istituzionale della Regione siciliana.

Palermo, 10 ottobre 2017.

LO BELLO

(2017.41.2688)035

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 1 agosto 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2017 e 2018.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1, lett. a), dell'articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

Visto l'articolo 2 della legge regionale n. 32/2015, con il quale viene stabilito che "In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno 2017 e per il triennio 2017-2019;

Vista la delibera della Giunta regionale del 15 maggio 2017, n. 187 con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019" e il "Bilancio finanziario gestionale per l'esercizio 2017 e per il triennio 2017-2019";

Visto il D.P.Reg. n. 3858 del 10 luglio 2017, con il quale, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 283 del 4 luglio 2017, è stato conferito al dott. Giovanni Bologna l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione dell'Assessorato regionale economia;

Vista la delibera Cipe n. 25 del 10 agosto 2016 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c), della legge n. 190/2014";

Vista la delibera Cipe n. 26 del 10 agosto 2016 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)";

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 185 del 17 maggio 2016, avente per oggetto "Patto per lo sviluppo della Sicilia 2016 (Patto per il Sud) - Interventi;